



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8191 del 2018, proposto dalla società EDIL.M.E.C-Edilizia materiale edile commercio S.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Lavitola, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Costabella, n. 23;

contro

- l'Anas S.p.a., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Magnanelli dell'Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, 25 luglio 2018 n. 8382, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio di Anas e del Comune di Roma Capitale ed i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie depositate;

Visti tutti gli atti della causa

Relatore nella camera di consiglio del 28 marzo 2019 il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti l'avvocato Leonardo Lavitola e l'avvocato dello stato Lucrezia Fiandaca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La vicenda fatta oggetto del presente contenzioso in grado di appello fa riferimento alla impugnazione, proposta dalla società Edilmec dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, del parere/nulla osta negativo di Anas prot. CDG 209592 del 21 aprile 2016, sulla richiesta di sanatoria edilizia a suo tempo presentata dalla stessa Edilmec e relativa a tre corpi di fabbrica ubicati a Roma, in via Selva Candida n. 580, in un'area che fronteggia il grande raccordo anulare (GRA).

Il dante causa della società Edilmec (originaria ricorrente ed ora parte appellante) aveva presentato tre domande di sanatoria edilizia al Comune di Roma (prott. nn. 58704/1, 58720/0 e 58720/0 del 1995), con riferimento a ciascuno dei suddetti tre corpi di fabbrica. ai sensi della l. 23 dicembre 1994, n. 724.

Trattandosi di manufatti che fronteggiano il GRA nel corso della procedura è stato chiesto il prescritto parere/nulla osta ad ANAS S.p.a. che, tuttavia, con il provvedimento impugnato in primo grado, lo ha espresso negativamente in quanto

gli immobili si trovano all'interno della fascia di rispetto di inedificabilità di 60 ml. dal GRA, essendo ubicati a 42 ml di distanza.

La stessa società appellante ricorda che nel provvedimento impugnato in primo grado *“si premette che, sin dal 1979, l'arteria stradale in questione era stata classificata come autostrada senza pedaggio per la quale, in virtù della delibera della G.R. Lazio n. 4777/1983, relativa al recupero urbanistico dei nuclei spontanei, e del d.m. 1404/1968 vigeva, per l'appunto, il vincolo di 60 ml di cui si è detto (...). Di conseguenza, considerata l'inedificabilità della fascia e distando l'opera, come detto, a circa 42 ml dal GRA, ANAS ha ricondotto la fattispecie ai casi di abusi realizzati su aree gravate da vincoli già esistenti e preclusivi alla sanatoria ai sensi dell'art. 33 della L. 47/1985”* (così, testualmente, a pag. 2 dell'atto di appello).

Sostiene l'Edilmec che la conclusione alla quale è giunta l'Anas sia errata perché non ha tenuto conto che, successivamente alla realizzazione dei manufatti abusivi ma prima dell'emissione del parere qui oggetto di contenzioso, il Comune di Roma Capitale ha inserito l'area in questione nella perimetrazione dei centri abitati, nell'ambito dei quali è prevista una distanza dalle autostrade pari a mt 30, che risulta pertanto rispettata nella fattispecie. L'Edilmec precisa che l'Anas ha quindi posto in essere una decisione illegittima avendo attribuito, ai fini dell'emissione del parere per il richiesto condono edilizio, esclusiva rilevanza alla situazione vigente al momento di realizzazione delle opere, ignorando del tutto l'attuale disciplina del vincolo viario realmente applicabile nell'area in questione.

E' stata altresì illegittimamente ignorata da Anas la circostanza di fatto consistente *“nell'avvenuta copertura in galleria del tratto di GRA prospiciente alla zona in cui ricadono gli immobili oggetto di condono e che risultano sopraelevati rispetto alla viabilità”* (così, testualmente, a pag. 3 dell'atto di appello).

2. – Le surriportate doglianze sono state dedotte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che però le ha ritenute inconferenti con la sentenza qui oggetto di appello.

La Edilmec, in proposito, sostiene che il primo giudice ha espresso una decisione che è frutto di un totale travisamento dei fatti di causa.

La società appellante infatti afferma che il giudice di primo grado, nell'esaminare la legittimità o meno del parere negativo espresso da Anas nell'ambito di un procedimento di richiesta di condono edilizio ai sensi della l. 724/1994 e quindi nel dover tenere in considerazione esclusivamente la normativa condonistica di riferimento di cui alla l. 28 febbraio 1985, n. 47 e, in particolare, se la intervenuta riduzione della fascia di rispetto per effetto della ripermetrazione dell'area (ricompresa ora nel centro abitato) potesse (o meno) incidere sull'accoglimento della domanda, ha ritenuto di dover riferirsi all'istituto della c.d. sanatoria giurisprudenziale evidenziandone il contrasto con la procedura ordinaria di cui all'art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. accertamento postumo di conformità) e denunciando l'assenza della "doppia conformità", istituto estraneo alla vicenda in questione avente ad oggetto una procedura di condono edilizio (legislativo).

Nel cadere in tale errore, ad avviso della Edilmec, il giudice di primo grado ha conseguentemente ommesso di esaminare il primo motivo di ricorso, che quindi viene riproposto nel grado di appello, con il quale la società ricorrente censurava il parere sfavorevole di Anas per non avere quest'ultima considerato che l'area ove insistono i tre manufatti per i quali era stato richiesto il condono ricade attualmente nell'ambito del centro abitato, in ragione della delibera del Consiglio comunale di Roma Capitale n. 21 del 16 aprile 2015. Tale nuova destinazione dell'area, soggetta alla fascia di rispetto dal GRA di 30 ml ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada citato in rubrica (stessa distanza prevista dall'art. 26, comma 3, dello stesso Regolamento per le zone urbanisticamente trasformabili anche al di fuori dei centri abitati, "*in quanto nelle zone antropizzate, o destinate a divenirlo, si è prevista una fascia di rispetto più ridotta*", così a pag. 5 dell'atto di appello), quale sopravvenuta circostanza favorevole rispetto

all'iniziale latitudine del vincolo viario, rende accoglibile (ad avviso della appellante) la domanda di condono, essendo tale favorevole conclusione del relativo procedimento resa possibile dalla modifica dell'assetto vincolistico sull'area in questione.

3. – Si sono costituiti in giudizio sia l'Anas che il Comune di Roma Capitali che hanno confermato la correttezza delle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha respinto il ricorso con la sentenza qui oggetto di appello, ribadendo che la presenza del vincolo stradale di 60 m vigente al momento della realizzazione dei manufatti oggetto dell'istanza di condono costituisce elementi impeditivo insuperabile ai fini dell'ottenimento della sanatoria e ciò indipendentemente dalla circostanza che la nuova configurazione urbanistica dell'area in questione preveda ora inedificabilità assoluta astrattamente compatibile con la distanza dei manufatti dal GRA.

Entrambe le parti appellate chiedevano dunque la reiezione dell'appello.

Le parti hanno proposto ulteriori memorie, anche di replica, confermando le conclusioni già rassegnate negli atti di costituzione.

4. – La vicenda, per come sopra descritta si presenta chiara e può qui sintetizzarsi come segue:

- tre locali commerciali di mq. 95,28, mq 106,87 e mq 133,66, realizzati nel 1993 (così nelle domande di condono) senza la previa acquisizione del titolo abilitativo a costruire ed oggi di proprietà della Edilmec, sono stati oggetto, nel 1995, di altrettante domande di rilascio di condono edilizio ai sensi della l. 724/1994 da parte del dante causa della odierna appellante (nn. prot. 0/58704, 0/58720 e 0/58738);

- i locali insistono su un'area, prospiciente il Grande raccordo anulare di Roma, distante da questo 42 m (concordano su questa distanza la parte appellante e l'Anas, mentre la difesa comunale fa riferimento ad una distanza 40,20 m, ma tale

discrasia non ha alcun rilievo in merito alla definizione del presente giudizio) e gravata dal vincolo di inedificabilità assoluta di 60 m dall'asse viario di cui al D.M. n. 1404 dell'1 aprile 1968 ed alla delibera della G.R. Lazio n. 4777/1983;

- il Comune di Roma Capitale non ha contrastato, nel corso del presente giudizio, la circostanza rilevata dalla parte appellante secondo la quale, sebbene il vincolo stradale sia stato imposto in epoca antecedente rispetto alla realizzazione dei tre locali commerciali dei quali si chiede il condono, successivamente e per effetto della delibera dell'Assemblea di Roma Capitale n. 21 del 16 aprile 2015, l'area in questione sia stata inglobata nel perimetro del centro abitato e quindi il vincolo di inedificabilità si è ridotto a 30 m dal G.R.A., tuttavia concorda con Anas (e con la interpretazione fatta propria dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio) nel ritenere tale modifica sopravvenuta ininfluyente;

- tale irrilevanza è chiarita da Anas e ribadita dal giudice di primo grado nel senso che l'esame della domanda di condono, per ottenere l'assenso di Anas, avrebbe dovuto superare favorevolmente la verifica della "doppia conformità", nella specie non realizzabile dal momento che la previsione di una fascia di inedificabilità superiore alla distanza tra i manufatti e il G.R.A., già vigente al momento della realizzazione degli stessi, rende impossibile accordare il richiesto condono nonostante il sopravvenuto intervento di una nuova previsione urbanistica incidente sulla latitudine spaziale del vincolo stradale.

5. – Il Collegio ritiene di dover giungere a conclusioni opposte rispetto a quelle fatte proprie, nella specie, dal giudice di prime cure.

Va premesso che le istanze presentate nel 1995 e con le quali sono stati avviati i procedimenti di condono sui tre manufatti nel corso dei quali si colloca l'avversato (dalla odierna società appellante) parere favorevole dell'Anas, trovano il loro presupposto normativo nella l. 724/1994 che, ai fini del rilascio del provvedimento

di condono, richiama l'art. 32 l. 47/1985, finendo detta scelta legislativa con il tramutarsi, sostanzialmente, in una riapertura dei termini del "primo" condono.

Come è noto, ai sensi dell'art. 33 l. 47/1985, "le opere di cui all'art. 31 non sono suscettibili di sanatoria" quando siano state realizzate in violazione di un vincolo di inedificabilità, imposto prima della loro esecuzione.

Il quadro normativo sul rilievo della distinzione tra vincoli assoluti e relativi, nell'ambito delle previsioni condonistiche di cui alle tre leggi che hanno consentito la sanatoria legale postuma, è stato ricostruito dalla pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale e di questo Consiglio, nel senso che:

- per quanto riguarda le leggi del 1985 e del 1994, il condono è stato precluso dall'art. 33 l. 47/1985 nel caso di imposizione di un vincolo assoluto di inedificabilità imposto prima della realizzazione delle opere, mentre si applica l'art. 32 nel caso di imposizione di un tale vincolo assoluto successivamente a tale realizzazione;

- per quanto riguarda il cd. terzo condono di cui all'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, il suo oggetto è più circoscritto, poiché - oltre alla preclusione prevista dal comma 25 per le costruzioni non aventi destinazione residenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2018 n. 4202 e Sez. VI, 17 maggio 2018 n. 2980) - per il comma 27 ha carattere ostativo alla sanatoria anche la presenza di vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2018 n. 4202; Sez. VI, 9 luglio 2018 n. 4171 e 16 marzo 2018 n. 1671; Sez. IV, 16 agosto 2017 n. 4007 e 27 aprile 2017 n. 1935).

Ricostruito come sopra il quadro normativo (anche oltre le disposizioni legislative sul condono edilizio che qui vengono in emersione), va anche ricordato che questo Consiglio ha chiarito, con giurisprudenza concorde risalente alla sentenza dell'Adunanza plenaria 22 luglio 1999 n. 20, che *"il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole"*

delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”, parere che va acquisito in disparte dal requisito della anteriorità dell'opera rispetto al vincolo. In attuazione del principio *tempus regit actum*, invero, “l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria e ciò a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo. E appare altresì evidente che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l’attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2297).

E’ stato anche precisato che “quanto ai vincoli di inedificabilità assoluta, se è vero che alla stregua dell’art. 33, L. n. 47/1985 cit. il vincolo di inedificabilità assoluta non può operare in modo retroattivo, tuttavia non si può considerare inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione (ciò che paradossalmente porterebbe a ritenere senz’altro sanabili gli interventi, i quali pertanto fruirebbero di un regime più favorevole di quello riservato agli abusi interessati da vincoli sopravvenuti di inedificabilità relativa); pertanto, se il vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto non può considerarsi sic et simpliciter inesistente, ne discende che gli va applicato lo stesso regime della previsione generale dell’art. 32, comma 1, l. n. 47/1985 cit., che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 7 agosto 2015 n. 3909).

Al riguardo questo Consiglio ha altresì chiarito, con giurisprudenza che si condivide, che il vincolo delle fasce di rispetto stradale o viario, di cui qui si tratta, è di inedificabilità assoluta traducendosi in un “divieto assoluto di costruire” che “rende inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale” e che esso “opera direttamente e automaticamente”, per cui “(...) una volta attestata in concreto la violazione del vincolo di inedificabilità, il parere dell’amministrazione sull’istanza di condono (ex art. 33 L. n. 47/1985) non potrebbe essere che

negativo” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2011 n. 3498 nonché, più recentemente, Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 347).

6. – Fermo quanto si è sopra esposto e rammentato, va poi specificato che la legislazione statale, per i primi due condoni del 1985 e del 1994, aveva attribuito rilevanza alla data di commissione dell'abuso, dovendovi essere una valutazione in concreto sulla accoglibilità dell'istanza, nel caso di successiva imposizione del vincolo assoluto. Puntualizza però la giurisprudenza di questo Consiglio (uniformandosi in tal modo alla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 20 del 1999, cit., cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2017 n. 4269) che la valutazione circa la condonabilità va operata, in ogni caso, in base alla normativa vigente al momento in cui l'amministrazione esprime il suo parere.

Con riferimento al caso di specie e con riguardo alle argomentazioni fatte proprie dal primo giudice per motivare la infondatezza delle doglianze dedotte in primo grado dalla società Edilmec, odierna appellante, diviene fondamentale comprendere se anche per la procedura di valutazione delle domande di condono edilizio, proposte in virtù dell'applicazione di una delle tre leggi sul condono (1985, 1994 e 2003), l'esito favorevole della verifica sulla compatibilità dell'opera abusiva sia condizionato dalla sussistenza del presupposto della doppia conformità con riferimento al regime vincolistico – di inedificabilità assoluta (come è il regime previsto per il vincolo stradale o viario) - impresso all'area territoriale sulla quale insiste il manufatto abusivo. In altri termini occorre definire se, nell'ipotesi in cui il vincolo di inedificabilità assoluta sia stato imposto in epoca antecedente rispetto alla realizzazione del manufatto, l'eventuale successiva modifica del regime di vincolo (ovviamente in senso più incline alla edificazione, *rectius* al mantenimento della stessa), attuale (o vigente) al momento dell'esame della domanda di condono da parte dell'ente locale ovvero degli altri enti che debbono esprimere il proprio

avviso obbligatorio nel corso della procedura, non sia utile a ribaltare la originaria incondonabilità delle opere.

Al riguardo la giurisprudenza, con valutazione che il Collegio condivide e da cui non vi è qui motivo per discostarsi, ha chiarito che “dalla presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non possono trarsi le medesime conseguenze della domanda di condono poiché (...) i presupposti dei due procedimenti di sanatoria - quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica - sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l'uno (condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titolo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale) l'altro (sanatoria ex art. 13 legge 47/85 oggi art. 35 DPR n. 380/2001) l'accertamento ex post della conformità dell'intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale).” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2017 n. 2955).

Nel caso che qui viene in considerazione, non assume rilievo quindi la paventata assenza della c.d. doppia conformità con riferimento alla presentazione delle tre domande di condono edilizio ai sensi della l. 724/1994, requisito che nella fattispecie non è richiesto, poiché le istanze presentate nel 1995 all'amministrazione comunale non riguardavano il procedimento di accertamento di conformità ma la diversa procedura di condono edilizio, ovvero di sanatoria di opere che al momento in cui sono state realizzate risultavano abusive, non semplicemente perché costruite in assenza di titolo edilizio, ma perché in contrasto con la disciplina urbanistica. Pertanto, i soli limiti al rilascio del provvedimento in questione sono quelli indicati dall'art. 39 l. 724/1994 che non esclude, *de plano*, la rilevanza di successive mitigazioni normative, con fonte legislativa ovvero anche con fonte secondaria di tipo urbanistico, rispetto all'assetto ed al regime

vincolistico impresso all'area e vigente al momento della realizzazione delle opere abusive, ai fini dell'eventuale accoglimento della domanda di condono.

Deve essere tenuto presente, infatti, il carattere eccezionale e derogatorio del condono edilizio, rispetto alle ordinarie procedure di sanatoria (disciplinate attualmente dall'art. 36 d.P.R. 380/2001), richiedenti - solo queste ultime - la doppia conformità dell'intervento abusivo alla disciplina urbanistico-edilizia, alla data della realizzazione delle opere e a quella della sanatoria stessa.

7. - La inclusione dell'area ove insistono i manufatti nel perimetro del centro urbano per effetto della delibera consiliare n. 21 del 2015 (della quale si è sopra dato conto) e la conseguente riduzione della fascia di rispetto da 60 m a 30 m. di distanza dall'asse viario del G.R.A. e, dunque, la rilevante modifica del regime vincolistico con riferimento ad immobili che distano circa (attese le discrasie manifestate nelle misurazioni sostenute dalle parti qui in giudizio) 42 m dal predetto asse viario, avrebbe dovuto indurre l'Anas a tenere conto di tale mutamento di disciplina urbanistica nella istruttoria da svilupparsi al fine di esprimere il parere obbligatorio, adempimento che nella specie non si è svolto. Infatti nel parere oggetto di impugnazione nel corso del giudizio di primo grado l'Anas afferma espressamente che *“A seguito della pubblicazione sulla G.U.R.I. In data 08.08.1979, la strada statale (GRA) concentrica all'abitato di Roma è stata riconosciuta come autostrada senza pedaggio con la denominazione di “Autostrada del Grande Raccordo Anulare” con un vincolo di rispetto stradale di metri 60 e in data 14 ottobre 1983 la Giunta Regionale del Lazio con atto n.4777 del 03.08.1983 ha deliberato che “l'approvazione della edificazione della densità territoriale__ in sede attuativi, le costruzioni da realizzare dovranno essere portate al di là della fascia di rispetto di m1.60 prevista dal decreto interministeriale n. 1404/1968 - a differenza di quella più estesa nel piano regolatore generale -non è derogabile, ed ha, infine, rilevato che le costruzioni esistenti sulla fascia stessa non potranno essere oggetto della sanatoria prevista dalla Legge regionale n.28 in quanto il loro mantenimento risulterebbe pregiudizievole*

per la funzionalità di detta arteria, avente carattere autostradale”, concludendo su tali presupposti che “Per quanto sopra premesso, si esprime parere negativo in quanto l'abuso rientra tra i casi previsti dall'art.33 della citata legge 47/85 che non ammette possibilità di sanatoria per quelle opere che risultino costruite dopo l'entrata in vigore del D.M. 1.4.68, nella fascia di rispetto stabilita fuori del Centro abitato a protezione del nastro stradale”.

Appare evidente che l'Anas, nell'esprimere il proprio parere contrario all'accoglimento delle domande di condono, anche per effetto delle espressioni letterali utilizzate, ha tenuto conto soltanto del regime vincolistico vigente insistente sull'area in questione al momento della realizzazione delle stesse e con riferimento ad esso (fascia di rispetto di 60 m.) ha ritenuto la impossibilità di sanatoria delle opere che ricadono nella *“fascia di rispetto stabilita fuori del Centro abitato a protezione del nastro stradale (...) in quanto il loro mantenimento risulterebbe pregiudizievole per la funzionalità di detta arteria, avente carattere autostradale”*. L'Anas infatti ha del tutto trascurato la circostanza che con la citata delibera dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 2015 l'area in questione è stata ricompresa nel perimetro dell'"ambito urbano", rispetto al quale l'art.93 delle N.T.A. del nuovo P.R.G. individua in tal caso una fascia di rispetto per le strade di tipo A (autostrade) pari a 30,00 m., non essendosi in conclusione espressa circa la pregiudizievolezza o meno del mantenimento delle opere per la funzionalità dell'arteria con riguardo al nuovo regime vincolistico.

Tale deficit istruttorio si presenta significativo e rilevante, ai fini del corretto sviluppo dell'istruttoria sulle domande di condono presentate nel 1995, atteso che, come è noto, la disciplina urbanistica dell'utilizzazione dei suoli contenuta nel P.R.G. incide fisiologicamente su plurimi interessi quali la tutela dell'ambiente, lo sviluppo socio-economico ed anche la sicurezza del traffico veicolare (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 22 luglio 2014 n. 3902).

In tal modo il parere è affetto da difetto di istruttoria e da incompletezza di motivazione e quindi il relativo potere consultivo deve essere riedizionato.

8. - Deriva da quanto sopra la fondatezza del(l'unico e complesso) motivo di appello dedotto da Edilmec di talché il ricorso n. R.g. 8191/2018 va accolto e va riformata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, 25 luglio 2018 n. 8382, con conseguente accoglimento del ricorso n. R.g. 6388/2017, proposto in primo grado dalla società Edilmec ed annullamento, per le ragioni sopra indicate, del parere/nulla osta negativo espresso da Anas S.p.a. il 21 aprile 2016 su pratiche di sanatoria edilizia prot. CDG 209592 impugnato in primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a. e debbono porsi a carico della società Anas S.p.a. ed in favore della società ricorrente Edilmec S.r.l. e possono liquidarsi nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre accessori come per legge nonché al rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato sia per il primo che per il secondo grado di giudizio. Le spese possono compensarsi con riferimento al Comune di Roma Capitale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. R.g. 8191/2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, riforma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, 25 luglio 2018 n. 8382, con conseguente accoglimento del ricorso n. R.g. 6388/2017, proposto in primo grado dalla società Edilmec ed annullamento del parere/nulla osta negativo espresso da Anas S.p.a. il 21 aprile 2016 su pratiche di sanatoria edilizia prot. CDG 209592.

Condanna la società Anas S.p.a., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, a rifondere le spese del doppio grado di giudizio in favore della società Edilmec-Edilizia materiale edile commercio S.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, che liquida nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre accessori come per legge nonché al rimborso di quanto effettivamente versato dalla predetta società a titolo di contributo unificato sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.

Spese compensate con la restante parte in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Oswald Leitner, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Toschei

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO